



Rapporto, vol. 1, n. 2 (marzo-aprile), 2026

a cura di

Giorgia Amodio, Donato Greco, Alice Quaranta, Maria Cristina Romano e Paolo Vinciguerra

I rapporti bimestrali dell'Osservatorio federiciano CEDU raccolgono una breve sintesi dei seguenti atti della Corte europea dei diritti dell'uomo, liberamente reperibili online su HUDOC: pronunce di Grande Camera, pronunce di Camera relative all'Italia, pronunce scelte di Camera relative ad altri Paesi che evidenziano particolari profili di interesse, pronunce scelte di Comitato relative all'Italia e casi comunicati originati da ricorsi proposti contro l'Italia.

SOMMARIO

Camera

[Vendrame e altri c. Italia, dec. 17 marzo 2026, ric. n. 47565/22](#) (in tema di proporzionalità delle limitazioni al diritto di proprietà imposte per finalità di tutela ambientale)

[H.D. c. Italia, sent. 9 aprile 2026, ric. n. 41645/23](#) (in tema di detenzione di fatto di un minore straniero non accompagnato presso un centro di accoglienza destinato a soli adulti)

E ancora:

[Khattab c. Belgio, sent. 5 marzo 2026, ric. n. 40272/18](#) (in tema di condanna in contumacia)

[D.M. c. Svezia, sent. 26 marzo 2026, ric. n. 32694/23](#) (in tema di esecuzione di un provvedimento di espulsione e rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione)

[M.V. e altri c. Belgio, sent. 9 aprile 2026, ric. nn. 52836/22, 57898/22, 3913/23 e 4994/23](#) (in tema di mancata assistenza materiale a richiedenti protezione internazionale)

[Nederlandse Omroep Stichting e altri c. Paesi Bassi, sent. 21 aprile 2026, ric. n. 20066/18](#) (in tema di accesso dei *media* a documenti detenuti dalle autorità pubbliche e legittimità del diniego di divulgazione)

Comitato

[Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia, sent. 5 marzo 2026, ric. nn. 32961/18 e 32984/18](#) (in tema di ispezioni fiscali nella sede dell'impresa e abitazione privata del legale rappresentante)

[Dimo e altri c. Italia, dec. 26 marzo 2026, ric. nn. 62222/14, 7719/15, 47693/18, 37680/19, 29620/20](#) (in tema di indennizzo per espropriazione per pubblica utilità)

[Gucci Barbieri e Gucci c. Italia, dec. 30 aprile 2026, ric. 25712/21](#) (in tema di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuta transazione)

[E ancora:](#) sentenze e decisioni in casi ripetitivi relativi all'Italia (indicazioni delle principali aree tematiche)

Casi comunicati

[Torrise c. Italia, ric. n. 52467/12, comunicato al Governo in data 9 febbraio 2026 e pubblicato su Hudoc in data 2 marzo 2026](#)

[Tersigni e altri c. Italia, ric. n. 6361/22, comunicato al Governo il 16 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 7 aprile 2026](#)

[Mastrantuono c. Italia e Di Donato c. Italia, ric. nn. 16327/22 e 16988/22, comunicati al Governo il 19 marzo 2026 e pubblicati su Hudoc il 7 aprile 2026](#)

[Giacobbe c. Italia, ric. n. 25290/25, comunicato al Governo il 25 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 13 aprile 2026](#)

[Panzeri c. Italia, ric. n. 58553/19, comunicato al Governo il 26 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 13 aprile 2026](#)

[Zahra Fekhri c. Italia e Salvatore Isidoro Tomasello c. Italia, ric. nn. 11986/14 e 12322/14, comunicati al Governo il 17 aprile 2026 e pubblicati su Hudoc il 4 maggio 2026](#)

[Emine Afizova Ramadanova e altri c. Italia, ric. n. 37119/25, comunicato al Governo il 17 aprile 2026 e pubblicato su Hudoc il 4 maggio 2026](#)

CAMERA

***Vendrame e altri c. Italia*, decisione 17 marzo 2026, ricorso n. 47565/22 [[testo integrale](#)]**

Art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU

Tutela della proprietà – Terreni agricoli inclusi in area naturale protetta – Tutela ambientale – Proporzionalità dell'ingerenza – Margine di apprezzamento – Inammissibilità

Fatto

La vicenda trae origine dalle limitazioni imposte all'utilizzo di alcuni terreni agricoli situati nel Comune di Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia, di proprietà dei ricorrenti Franco Vendrame e Paolo Vendrame, soci amministratori della terza ricorrente, la Società Agricola F.lli Vendrame e C. s.s.

A partire dal 1994, i ricorrenti avevano destinato tali terreni alla coltivazione e al taglio di pioppi, attività subordinata al rilascio di una previa autorizzazione da parte delle autorità locali per ogni nuovo impianto o reimpianto.

Nel 2007, su proposta del Comune di Codroipo, la Regione Friuli-Venezia Giulia istituì, con decreto 28 maggio 2007 n. 156, l'area naturale protetta «Risorgive di Codroipo», ai sensi della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996 n. 42, al fine di tutelare habitat naturali, seminaturali e specie vegetali di interesse europeo, anche alla luce della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva *Habitat*).

Il decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale del 20 giugno 2007, consentiva la prosecuzione delle attività agricole già esistenti, ma vietava l'impianto di nuove colture arboree specializzate. In particolare, per i pioppeti già presenti era ammesso il taglio, ma non il successivo reimpianto.

Il 24 ottobre 2011, la società ricorrente chiese al Comune di Codroipo l'autorizzazione a reimpiantare un pioppeto sui terreni dei due ricorrenti, cui il Comune comunicò un preavviso di diniego, rilevando che i fondi ricadevano nell'area protetta. A quel punto, i ricorrenti presentarono osservazioni, sostenendo di aver appreso soltanto dal preavviso di diniego l'esistenza dell'area protetta e dei relativi vincoli. La Regione, interpellata dal Comune, precisò tuttavia che il decreto istitutivo era stato regolarmente pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale.

I ricorrenti impugnarono, quindi, dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia gli atti istitutivi dell'area protetta, lamentando l'assenza di un adeguato indennizzo per le limitazioni imposte alla proprietà, che, a loro avviso, avevano inciso in modo così rilevante sull'utilizzo economico dei terreni da integrare una sostanziale espropriazione di fatto.

Con sent. 19 giugno 2014 n. 306, il TAR respinse il ricorso, ritenendo che le restrizioni non avessero natura espropriativa, ma costituissero espressione del potere conformativo della pubblica amministrazione, esercitato in ragione delle caratteristiche naturali del bene e della necessità di tutelare habitat di particolare valore ambientale. Il TAR osservò, inoltre, che i proprietari dei fondi ricompresi nell'area protetta potevano beneficiare di incentivi e di ulteriori forme di indennizzo.

I ricorrenti proposero appello al Consiglio di Stato, che, con sent. 30 maggio 2022 n. 4311, dichiarò l'appello in parte inammissibile e, comunque, infondato. In particolare, ritenne inammissibile la doglianza relativa alla violazione del diritto internazionale e dei principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché proposta per la prima volta in appello. Nel merito, invece, confermò che le restrizioni imposte ai terreni non avevano comportato una privazione sostanziale della proprietà, ma si erano limitate a conformarne l'utilizzo alle caratteristiche ambientali dell'area, richiamando anche l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i vincoli posti a tutela del paesaggio e

dell'ambiente non hanno, di regola, natura espropriativa e non impongono il pagamento di un indennizzo.

Doglianze

Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, sostenendo che le restrizioni imposte ai loro terreni, unite all'assenza di un adeguato indennizzo, abbiano fatto gravare su di loro un onere individuale eccessivo. In particolare, essi affermavano che le somme percepite a titolo di indennizzo non sarebbero state sufficienti né a coprire la perdita di profitto derivante dall'impossibilità di proseguire la coltivazione dei pioppi, né a compensare la diminuzione di valore dei terreni.

Il Governo, al contrario, sosteneva che le limitazioni contestate costituivano semplici misure di controllo dell'uso della proprietà, giustificate dall'esigenza di tutela ambientale.

Diritto

La Corte EDU esamina il ricorso ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, relativo al diritto al rispetto dei beni.

In via preliminare, i giudici di Strasburgo rilevano che l'esistenza di un'ingerenza nel pacifico godimento dei beni dei primi due ricorrenti, proprietari dei terreni ricompresi nell'area protetta, non è oggetto di contestazione tra le parti.

Quanto alla natura dell'ingerenza, pur riconoscendo che le restrizioni contestate hanno inciso sia sul reddito ricavabile dai terreni sia sul loro valore, si osserva che i ricorrenti sono rimasti proprietari dei fondi, conservano il potere di assumere decisioni sulla loro destinazione, continuano ad avervi accesso e possono svolgervi attività compatibili con le esigenze di tutela dell'area. Alla luce dei criteri già elaborati in *Fredin c. Svezia* (sent. 18 febbraio 1991, ric. n. 12033/86), *Depalle c. Francia* ([GC], sent. 29 marzo 2010, ric. n. 34044/02) e *O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda* (sent. 7 giugno 2018, ric. n. 44460/16), la Corte qualifica, dunque, la misura non come privazione della proprietà, ma come controllo dell'uso dei beni ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Protocollo n. 1 alla CEDU.

La Camera passa quindi a verificare se tale forma di controllo rispetti i requisiti previsti dal citato articolo. In primo luogo, i giudici ritengono che l'ingerenza sia compatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU sotto il profilo della legalità, poiché trova fondamento giuridico nel diritto interno: l'area protetta era stata istituita ai sensi della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996 n. 42 e il diniego di reimpianto dei pioppeti si fondava sul decreto Regione Friuli-Venezia Giulia 28 maggio 2007 n. 156, poi recepito nel piano regolatore generale comunale. Le parti, peraltro, non contestano questo aspetto, né la Corte ravvisa elementi per giungere a una conclusione diversa.

In secondo luogo, la medesima ritiene che l'ingerenza persegua un legittimo scopo di interesse generale, consistente nella protezione dell'ambiente. Sul punto, il giudice europeo si colloca sulla scia dei precedenti *Depalle c. Francia* (già cit.) e *Matczyński c. Polonia* (sent. 15 dicembre 2015, ric. n. 32794/07), nei quali la tutela ambientale è stata valorizzata come esigenza di crescente importanza nelle società contemporanee.

Quanto alla verifica della proporzionalità della misura stessa rispetto allo scopo perseguito, ossia l'esistenza di un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del diritto di proprietà, i giudici muovono dai principi affermati nei precedenti *Chassagnou e altri c. Francia* ([GC], sent. 29 aprile 1999, ric. nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95), *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* (sent. 23 settembre 1982, ric. nn. 7151/75 e 7152/75), *Depalle c. Francia* (già cit.), *Matczyński c. Polonia* (già cit.) e *Potomska e Potomski c. Polonia* (sent. 29 marzo 2011, ric. n. 33949/05). Da tali precedenti, infatti, emerge che, nelle materie relative alla pianificazione territoriale, alla conservazione dell'ambiente e alla tutela del patrimonio naturale o culturale, lo Stato gode di un margine di apprezzamento più ampio rispetto ai casi in cui siano in gioco esclusivamente diritti civili.

Nel condurre in concreto tale giudizio, la Corte richiama, sulla scia della propria giurisprudenza, una pluralità di elementi rilevanti: il grado di incidenza della restrizione sull'uso del bene, criterio già affermato in *Katte Klitsche de la Grange c. Italia* (sent. 27 ottobre 1994, ric. n. 12539/86) e in *SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia* (dec. 1° dicembre 2005, ric. n. 61093/00); la possibilità per i ricorrenti di contestare la necessità della misura, secondo i principi enunciati in *Phocas c. Francia* (sent. 23 aprile 1996, ric. n. 17869/91) e in *Papastavrou e altri c. Grecia* (sent. 10 aprile 2003, ric. n. 46372/99); la conoscibilità dei vincoli al momento dell'acquisto o, comunque, nel corso dell'utilizzo del fondo, come precedentemente stabilito in *Allan Jacobsson c. Svezia n. 1* (sent. 25 ottobre 1989, ric. n. 10842/84) e in *Lącz c. Polonia* (dec. 23 giugno 2015, ric. n. 22665/02); nonché l'eventuale esistenza di legittime aspettative circa la prosecuzione dell'attività economica, alla luce dei principi affermati in *Fredin c. Svezia* (sent. 18 febbraio 1991, ric. n. 12033/86).

Applicando tali principi al caso in esame, si osserva da un lato che la coltivazione commerciale dei pioppi era sempre stata subordinata al rilascio di autorizzazioni per ogni impianto, reimpianto o taglio, sicché i ricorrenti sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'utilizzo dei terreni poteva essere assoggettato nel tempo a nuove condizioni o limitazioni; dall'altro, che il decreto istitutivo dell'area protetta era stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale il 20 giugno 2007 ed era, dunque, accessibile al pubblico; pertanto, i ricorrenti, anche in ragione della natura professionale dell'attività svolta, avrebbero dovuto essere consapevoli dell'esistenza dei vincoli.

Infine, la Corte evidenzia che, per oltre dieci anni dopo l'istituzione dell'area protetta, i ricorrenti avevano avuto accesso ad alcune forme di pagamento connesse alle limitazioni d'uso dei terreni e non avevano contestato dinanzi ai giudici interni né l'adequatezza degli importi ricevuti né la relativa disciplina regolamentare. Sul punto, inoltre, la Camera ribadisce, sulla scia dei principi enunciati in *Depalle c. Francia* e in *O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda*, che, quando viene in rilievo una misura di controllo dell'uso della proprietà, l'assenza o l'esiguità dell'indennizzo costituisce un elemento da valutare nel giudizio di proporzionalità, ma non determina automaticamente una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Alla luce di tali elementi e tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato in materia di tutela ambientale, la Corte ritiene che sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra l'interesse generale alla protezione dell'ambiente e il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni. Di conseguenza, dichiara la doglianza formulata ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 35, parr. 3 e 4, della Convenzione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***H.D. c. Italia*, sentenza 9 aprile 2026, ricorso n. 41645/23 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 3 CEDU; Art. 5, parr. 1, 2, 4, CEDU; Art. 13 CEDU.

Detenzione illegale – Trattamento inumano e degradante – Assenza di rimedi efficaci.

Fatto

Il ricorrente, H.D., cittadino del Burkina Faso nato nel 2006, faceva ingresso nel territorio italiano in data 24 giugno 2023. Al momento dell'arrivo, veniva collocato presso il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Sant'Anna, Polo Regionale, sito in Isola di Capo Rizzuto (KR), struttura ordinariamente destinata all'accoglienza di soggetti adulti.

In data 31 luglio 2023, le autorità italiane accertavano la minore età del ricorrente, rilasciandogli un permesso di soggiorno per minore straniero non accompagnato, nonché la relativa documentazione

identificativa attestante tale condizione. Nonostante il riconoscimento formale della minore età, il ricorrente permaneva all'interno del centro di Sant'Anna sino al 6 dicembre 2023, deducendo di non aver potuto lasciare liberamente la struttura per l'intero periodo di permanenza.

Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., i difensori del ricorrente adivano il Tribunale di Catanzaro lamentando l'illegittimità del trattenimento del minore presso una struttura destinata esclusivamente ad adulti, nonché l'inadeguatezza delle condizioni materiali di accoglienza, aggravate dal grave sovraffollamento del centro. In particolare, veniva chiesto l'accertamento della natura illegittima della privazione della libertà personale del ricorrente e l'adozione dei provvedimenti necessari al suo immediato trasferimento presso una struttura idonea all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Nelle more del procedimento cautelare nazionale, non essendo stata ancora fissata alcuna udienza dal Tribunale di Catanzaro, il ricorrente adiva la Corte EDU in data 1° dicembre 2023, chiedendo l'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte. In tale sede, egli deduceva l'urgenza di un immediato trasferimento presso una struttura adeguata alla propria condizione di minore straniero non accompagnato.

Con decisione del 5 dicembre 2023, la Corte disponeva l'applicazione della misura provvisoria richiesta, indicando al Governo italiano di trasferire il ricorrente in un centro idoneo all'accoglienza di minori non accompagnati e tale da garantire condizioni conformi agli standard convenzionali. In esecuzione della misura adottata dalla Corte, il ricorrente veniva trasferito il giorno successivo presso una struttura dedicata all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Nel frattempo, il Tribunale di Catanzaro fissava l'udienza cautelare dapprima per il 19 dicembre 2023 e successivamente per il 9 gennaio 2024.

A seguito dell'avvenuto trasferimento del ricorrente, i suoi difensori comunicavano al giudice nazionale il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del procedimento cautelare, chiedendone la cancellazione dal ruolo. Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale prendeva atto dell'avvenuto trasferimento e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

Doglianze

Nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte EDU, il ricorrente sosteneva che la protratta permanenza presso il centro di Sant'Anna avesse integrato una forma di privazione illegittima della libertà personale, in violazione dell'art. 5 CEDU, nonché un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU, avuto riguardo sia alla condizione di minore straniero non accompagnato del ricorrente sia alle condizioni materiali della struttura, caratterizzate da sovraffollamento e inadeguatezza degli standard di accoglienza. Infine, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 13 CEDU, lamentando l'assenza di un rimedio interno effettivo che gli consentisse di contestare le condizioni di permanenza all'interno del centro di accoglienza.

Diritto

In primo luogo, la Corte individua una violazione dell'art. 5, parr. 1 e 2, CEDU, sostenendo che la detenzione del ricorrente all'interno del centro di accoglienza di Sant'Anna per un periodo di tempo superiore a cinque mesi fosse priva di qualsiasi fondamento giuridico.

In particolare, al cospetto della strategia difensiva del Governo italiano che aveva deciso di invocare l'art. 5, par. 1, lett. f), CEDU come causa di giustificazione della misura detentiva adottata nei confronti del ricorrente, la Corte rileva che: a) l'eccezione racchiusa nella prima parte dell'art. 5, par. 1, lett. f), secondo cui un soggetto può essere privato della propria libertà personale «se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio», non avrebbe potuto trovare applicazione in virtù dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (applicabile *ratione temporis*) che vietava espressamente il respingimento (nonché l'espulsione) di minori stranieri non accompagnati; b) allo stesso modo, anche l'eccezione contenuta nella seconda parte

dell'art. 5, par. 1, lett. f), secondo cui la libertà personale di un soggetto può essere compressa se nei suoi confronti «è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione», non avrebbe potuto essere invocata, poiché dal Governo italiano non era stato adottato alcun provvedimento che vietasse l'ingresso nei confini nazionali del ricorrente, al quale, invece, poco dopo il suo arrivo in Italia era stato persino rilasciato un permesso di soggiorno ed un documento attestante la sua minore età.

Inoltre, a causa dell'assenza di una base giuridica chiara che giustificasse la misura detentiva applicata nei confronti del cittadino burkinabé, la Corte rileva anche una violazione dell'art. 5, par. 2, CEDU, in ragione del fatto che le autorità nazionali avrebbero dovuto informare il ricorrente dei motivi della sua detenzione.

La Corte individua altresì una violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU, attribuendo allo Stato italiano la responsabilità di non aver effettuato «entro un breve termine» (come invece richiesto da tale disposizione) il controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione (di fatto) del ricorrente presso il centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Come si evince dagli atti di causa, infatti, per la mera fissazione dell'udienza volta ad analizzare la fondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato dai legali del ricorrente, il Tribunale di Catanzaro ha impiegato ben due mesi, un lasso di tempo considerato dalla Corte incompatibile con i requisiti di «urgenza» e «tempestività» richiesti dal caso di specie, relativo ad un soggetto minore non accompagnato trattenuto presso un centro di accoglienza per soli adulti.

I giudici della Corte rilevano poi che lo Stato italiano non poteva essere esonerato dalla propria responsabilità, ai sensi dell'art. 5, par. 4, CEDU, invocando il fatto che il ricorrente era stato trasferito presso una struttura per minori non accompagnati a seguito del precedente intervento della Corte ex art. 39 del Regolamento. Si dà il caso, infatti, che quest'ultima misura sia stata adottata a seguito della richiesta presentata dai legali del ricorrente il 1° dicembre 2023, per far fronte all'inattività del Tribunale nazionale competente, al quale il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato presentato il 19 ottobre 2023.

All'interno del proprio ricorso il ricorrente deduceva altresì la violazione dell'art. 3 CEDU, sostenendo che le condizioni di accoglienza all'interno del centro di Sant'Anna integrassero un trattamento «inumano» e «degradante». Costitutosi in giudizio, il Governo italiano contestava integralmente le pretese avanzate dal ricorrente, sostenendo che le condizioni di accoglienza garantite presso il centro di Sant'Anna fossero complessivamente adeguate e che, anche con riferimento ai minori ospitati nella struttura, fossero stati predisposti specifici spazi e strumenti di protezione e assistenza. Ebbene, nell'ambito delle controversie concernenti l'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, la giurisprudenza della Corte (*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, sent. 12 gennaio 2007, ric. n. 13178/03; *M.A. c. Italia*, sent. 30 novembre 2023, ric. n. 70583/17) attribuisce da sempre particolare rilievo alla situazione di vulnerabilità delle persone interessate, soprattutto quando si tratta di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di specie, la Corte prende in considerazione una pluralità di elementi convergenti, tra cui il grave sovraffollamento del centro, l'inadeguatezza delle condizioni materiali di accoglienza, la promiscuità con soggetti adulti e la protratta permanenza del ricorrente in una struttura non idonea alla sua condizione personale, tutte criticità emerse dalla relazione redatta dal Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà (GNPL). La Corte ritiene pertanto che le condizioni di accoglienza a cui il ricorrente è stato sottoposto, considerate nel loro complesso e valutate alla luce della sua particolare vulnerabilità, integravano un trattamento degradante contrario all'art. 3 CEDU.

Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art. 13 CEDU, deducendo l'assenza di un rimedio effettivo idoneo a far valere le violazioni lamentate ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione.

In via preliminare, la Corte precisa che le doglianze formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 devono essere esaminate in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, in ragione della natura delle

violazioni denunciate e della particolare gravità degli interessi coinvolti. La Corte ribadisce infatti che, qualora vengano dedotte violazioni riconducibili all'art. 3 CEDU, il requisito di effettività del ricorso previsto dall'art. 13 assume una portata particolarmente rigorosa, imponendo agli Stati contraenti di predisporre strumenti di tutela idonei non soltanto a consentire l'accertamento della violazione lamentata, ma anche a garantire la tempestiva cessazione della situazione lesiva.

In tale contesto, il Governo italiano, nel tentativo di escludere la propria responsabilità, sosteneva che il ricorrente avesse proposto il ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* unicamente per denunciare la situazione di detenzione di fatto in cui versava, senza impiegare tale rimedio anche al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di vita all'interno del centro di accoglienza. Secondo il Governo, ciò avrebbe comportato una violazione dell'art. 35, par. 1, CEDU, non avendo il ricorrente previamente esperito tutti i rimedi interni disponibili.

Tale impostazione è stata tuttavia respinta dalla Corte, la quale sottolinea non solo che il Governo italiano non abbia offerto alcuna indicazione in merito alla via procedurale alternativa che il ricorrente avrebbe dovuto seguire, ma anche che quest'ultimo abbia correttamente fatto ricorso allo strumento previsto dall'art. 700 c.p.c. I giudici di Strasburgo rilevano infatti che, qualora il Tribunale di Catanzaro si fosse pronunciato in tempi ragionevoli, il ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso una struttura destinata ai minori, con conseguente miglioramento delle proprie condizioni di detenzione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte respinge l'eccezione sollevata dal Governo italiano, ritenendo che il ricorrente non disponesse di un rimedio interno effettivo idoneo a far valere le proprie doglianze relative alle condizioni di vita nel centro di accoglienza di Sant'Anna, ravvisando pertanto una violazione dell'art. 13 CEDU letto in combinato disposto con l'art. 3 CEDU.

Equa soddisfazione

La Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento di: a) euro 6.500 a titolo di risarcimento del danno; b) euro 4.000 a titolo di spese e onorari.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

E ANCORA:

***Khattab c. Belgio*, sentenza 5 marzo 2026, ricorso n. 40272/18 [\[testo integrale\]](#)**

La Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, esclude la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto a un equo processo.

Il ricorso riguarda la condanna in contumacia, pronunciata nei confronti del ricorrente nel giudizio d'appello, e il rigetto della sua richiesta di revoca di tale sentenza.

Infatti, dopo essere stato condannato in primo grado in Belgio per aver partecipato alle attività di un gruppo terroristico operante in Siria, il ricorrente aveva prima proposto appello, per poi successivamente lasciare il Belgio senza informare le autorità. Egli, quindi, non aveva preso parte al processo dinanzi alla Corte d'appello di Bruxelles ed era stato condannato in contumacia.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente contestava la propria condanna in contumacia, sostenendo di non aver potuto partecipare al processo, poiché detenuto in Turchia dopo essere stato arrestato al confine con la Siria per il possesso di documenti falsi.

La Corte, tuttavia, ritiene che le autorità belghe non possano essere considerate responsabili delle conseguenze derivanti dalla decisione volontaria del ricorrente di recarsi in Siria, adottata nonostante fosse ragionevolmente prevedibile che tale viaggio avrebbe compromesso la sua partecipazione al giudizio d'appello e la preparazione della propria difesa in giudizio. La Corte, inoltre, osserva che i

giudici belgi avevano già esaminato attentamente le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione della mancata comparizione e le avevano respinte mediante decisioni adeguatamente motivate e non arbitrarie. I giudici nazionali, in particolare, avevano evidenziato che il ricorrente aveva liberamente scelto di porsi nella situazione che, secondo quanto dallo stesso prospettato, avrebbe poi determinato una violazione dell'art. 6 CEDU.

Di conseguenza, non può essere contestato ai giudici nazionali il rifiuto di procedere a un nuovo esame della causa in grado di appello.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

D.M. c. Svezia, sentenza 26 marzo 2026, ricorso n. 32694/23 [\[testo integrale\]](#)

La causa riguarda un provvedimento di espulsione dalla Svezia emesso nei confronti di un cittadino afgano. Il provvedimento di espulsione era stato adottato poiché, dopo il rigetto di diverse domande di asilo, presentate a partire dal 2015, il ricorrente non aveva ottenuto alcun permesso di soggiorno.

Con la sentenza in commento, la Camera, all'unanimità, ha dichiarato che l'esecuzione del provvedimento di espulsione nei confronti del ricorrente, il sig. D.M., comporterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, che proibisce trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ricorda che l'esistenza di un rischio concreto di subire trattamenti contrari all'art. 3 deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, considerati congiuntamente, e alla luce della situazione generale esistente nel Paese di destinazione. Nel caso di specie, nella valutazione dei rischi, le autorità nazionali non avevano considerato tutti questi fattori.

Pur riconoscendo la gravità della situazione relativa alla sicurezza e alla tutela dei diritti umani in Afghanistan, la Corte ritiene che tale situazione, di per sé, non sia sufficiente per concludere che qualsiasi espulsione verso il Paese comporti necessariamente una violazione dell'art. 3 CEDU. Analogamente, sebbene le condizioni della comunità hazara in Afghanistan siano particolarmente critiche, non risulta dimostrato che tale etnia sia sistematicamente esposta a trattamenti contrari alla disposizione convenzionale.

Il ricorrente, tuttavia, senz'altro esposto a rischi più elevati proprio in ragione della sua appartenenza all'etnia hazara, correva, un ulteriore rischio, poiché, durante i dieci anni trascorsi in Svezia, si era adattato a uno stile di vita occidentale. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce dell'attuale regime repressivo vigente in Afghanistan, che punisce severamente qualsiasi inosservanza delle regole e delle restrizioni imposte. Nel medesimo periodo trascorso in Svezia, inoltre, il ricorrente aveva tenuto comportamenti che, in Afghanistan, avrebbero potuto essere considerati contrari a norme religiose e morali consolidate nel Paese.

La Corte, pertanto, conclude che l'effetto cumulativo delle circostanze personali del ricorrente, valutate alla luce della situazione generale dei diritti umani in Afghanistan, determina l'esistenza di un rischio concreto che egli sia sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di espulsione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***M.V. e altri c. Belgio*, sentenza 9 aprile 2026, ricorsi nn. 52836/22, 57898/22, 3913/23 e 4994/23**
[\[testo integrale\]](#)

La causa riguarda quattro richiedenti protezione internazionale che, per diversi mesi, non hanno beneficiato di un alloggio né di assistenza materiale in Belgio, nonostante le ordinanze definitive con cui il Tribunale del lavoro di Bruxelles aveva ordinato allo Stato belga di fornire loro tale assistenza, in conformità agli obblighi previsti dalla legislazione interna.

Nella sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, accerta la violazione degli artt. 3 e 6 CEDU.

In particolare, nell'ambito dell'art. 3 CEDU (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), la Corte ritiene che le condizioni di vita dei ricorrenti, costretti a vivere in strada per diversi mesi e impossibilitati a provvedere ai propri bisogni essenziali, anche durante il periodo invernale, abbiano superato la soglia di gravità richiesta dalla norma convenzionale. I ricorrenti, pertanto, sono stati vittime di un trattamento degradante, incompatibile con il rispetto della loro dignità.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU (diritto a un equo processo), la Corte, pur riconoscendo la difficile situazione che lo Stato belga si trovava ad affrontare, ritiene che il tempo impiegato per dare esecuzione alle decisioni pronunciate in favore dei ricorrenti non possa considerarsi ragionevole.

La Camera, inoltre, ha dichiarato che le autorità belghe sono venute meno agli obblighi derivanti dall'art. 34 CEDU (diritto di ricorso individuale), poiché il periodo trascorso tra l'adozione delle misure provvisorie e la loro esecuzione da parte delle autorità non è stato ragionevole. La Corte, a tale riguardo, ricorda che tali misure provvisorie si limitavano a confermare un'ingiunzione definitiva già emessa dai giudici nazionali.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Nederlandse Omroep Stichting e altri c. Paesi Bassi*, sentenza 21 aprile 2026, ricorso n. 20066/18**
[\[testo integrale\]](#)

Il caso trae origine dalle richieste presentate da due emittenti radiotelevisive e da un quotidiano per ottenere l'accesso alle informazioni relative alla gestione, da parte del Governo olandese, dell'abbattimento del volo Malaysia Airlines MH17, avvenuto nel luglio 2014.

Nella sentenza, la Camera, all'unanimità, esclude la violazione dell'art. 10 CEDU, che tutela il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee.

Infatti, la Corte osserva che la legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, sulla cui base erano state formulate le richieste, si fonda sul principio generale secondo cui le informazioni detenute dalle autorità pubbliche devono essere accessibili a chiunque. Allo stesso tempo, però, il rifiuto di divulgarle, qualora fondato su uno dei motivi espressamente previsti dalla legge, può senz'altro risultare compatibile con la Convenzione.

Nel caso di specie, le autorità nazionali avevano negato l'accesso ad alcuni documenti, o a parti di essi, compresi i verbali delle riunioni di un comitato ministeriale, rilevando, tra l'altro, il carattere riservato delle discussioni svoltesi al suo interno.

La Corte sottolinea che le organizzazioni ricorrenti avevano beneficiato di solide garanzie procedurali e ritiene che le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare il diniego di accesso alle informazioni fossero pertinenti e sufficienti. Le autorità interne, quindi, non avevano oltrepassato il margine di apprezzamento loro riconosciuto dal sistema della Convenzione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

COMITATO

***Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia*, sentenza 5 marzo 2026, ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18 [[testo integrale](#)]**

Art. 8 CEDU; art. 6, par.1, CEDU; art. 13 CEDU

Ispezioni fiscali – Accesso domiciliare – Locali adibiti contemporaneamente a sede d'impresa e abitazione – Garanzie procedurali – Controllo giurisdizionale – Legalità dell'ingerenza – Vita privata e domicilio.

Fatto

Il ricorso trae origine da un'ispezione fiscale disposta nei confronti di una società avente sede legale presso l'abitazione del legale rappresentante e socio unico. L'accesso, autorizzato dagli inquirenti su richiesta della Guardia di Finanza, aveva lo scopo di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari e l'eventuale commissione di reati fiscali. Nel corso delle operazioni, gli agenti procedevano alla perquisizione dell'intera abitazione, comprese le camere da letto e i servizi igienici, nonché di due autovetture.

Doglianze

I ricorrenti deducono una violazione dell'art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con l'art. 13 CEDU, in ragione del fatto che il diritto interno applicabile attribuisse, a loro dire, alle autorità fiscali un potere eccessivamente ampio e privo di effettive garanzie procedurali, lamentando in particolare l'assenza di un controllo giurisdizionale effettivo sia *ex ante* sia *ex post* in relazione alla legittimità, alla necessità e alla proporzionalità delle ispezioni. Sulla base dell'art. 6, par.1, CEDU, invece, lamentavano l'impossibilità di sottoporre la misura a un successivo sindacato giurisdizionale.

Il Governo eccepiva il mancato esaurimento dei rimedi interni, sostenendo che i ricorrenti avrebbero potuto adire il giudice tributario o quello civile.

Diritto

In via preliminare, la Corte respinge l'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni, richiamando l'orientamento assunto nel caso *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia* (sent. 6 febbraio 2025, ric. nn. 36617/18 e altri), nel quale aveva già accertato che il sistema italiano non assicura un controllo giurisdizionale effettivo successivo sulle misure ispettive adottate nell'ambito degli accertamenti fiscali.

Nel merito, la Corte osserva che il caso in esame presenta un'ulteriore criticità rispetto al precedente richiamato, poiché i locali sottoposti a ispezione costituivano, al contempo, sede della società e abitazione privata del legale rappresentante. Ciò rendeva particolarmente incisiva l'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio.

La Corte rileva che, sebbene l'accesso fosse stato autorizzato dal pubblico ministero, tale autorizzazione, secondo il diritto interno e la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituisce un mero adempimento procedurale e non richiede alcuna motivazione quando riguarda locali adibiti sia ad abitazione sia all'esercizio dell'attività di impresa. Ne consegue che essa non offre garanzie sostanziali idonee a limitare il potere dell'amministrazione, risultando sostanzialmente assimilabile alle autorizzazioni amministrative già ritenute incompatibili con l'art. 8 CEDU nella già menzionata sentenza *Italgomme Pneumatici*.

La Corte evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione consentiva un'ispezione estesa all'intera abitazione e alla documentazione relativa alla posizione fiscale della società, senza prevedere limiti quanto all'oggetto, all'estensione o alle modalità dell'attività ispettiva.

Richiamando nuovamente la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che i rimedi esperibili dinanzi ai giudici tributari e civili non consentono un controllo effettivo della legalità, della necessità e della proporzionalità dell'azione ispettiva, con la conseguenza che il sistema nazionale risulta privo di adeguate garanzie contro il rischio di arbitrio.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l'ingerenza occorsa nel caso di specie non soddisfa il requisito della "conformità alla legge", richiesto dall'art. 8, par. 2, CEDU e ne accerta, pertanto, la violazione, ritenendo assorbito ogni altro profilo.

Equa soddisfazione

La Corte condanna lo Stato italiano a corrispondere congiuntamente ai ricorrenti euro 7.600 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli eventuali oneri fiscali, senza riconoscere alcuna somma per le spese e i costi del procedimento, in assenza di una specifica domanda.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Dimo e altri c. Italia, decisione 26 marzo 2026, ricorsi nn. 62222/14, 7719/15, 47693/18, 37680/19, 29620/20 [\[testo integrale\]](#)

Art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU

Diritto di proprietà – Indennizzo per espropriazione – Art. 1224 cod. civ.

Fatto

La Corte è stata chiamata a valutare l'adeguatezza dell'indennizzo riconosciuto per l'espropriazione o la cessione volontaria dei terreni dei ricorrenti a favore di enti locali.

Ricevuto un decreto di esproprio, il proprietario del bene può accettare di cederlo volontariamente alle autorità per evitare di subire il procedimento espropriativo, conservando la possibilità di contestare dinanzi alle autorità giudiziarie gli importi offerti a titolo di indennizzo.

Doglianze

Invocando l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, i ricorrenti hanno lamentato il mancato adeguamento all'inflazione dell'indennizzo loro riconosciuto per l'espropriazione o la cessione volontaria.

Diritto

La Corte, accogliendo l'eccezione formulata in tal senso dal Governo, dichiara i ricorsi inammissibili per il mancato esaurimento dei rimedi interni ai sensi dell'art. 35, parr. 1 e 4, CEDU. In particolare, rileva che l'art. 1224 c.c. prevede che, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, maturano gli interessi legali e che il creditore che dimostri di aver subito un danno superiore agli interessi legali ha diritto a un risarcimento. Dunque, i ricorrenti avrebbero potuto presentare una specifica domanda per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., al fine di ottenere la rivalutazione monetaria dell'indennizzo. Infatti, in mancanza di una domanda specifica in tal senso e in assenza di una dimostrazione del maggior danno, si presume che gli interessi legali siano sufficienti a compensare l'inflazione. Pertanto, la Corte riscontra che i ricorrenti non hanno esaurito i rimedi messi a disposizione dall'ordinamento interno e dichiara i ricorsi inammissibili.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Gucci Barbieri e Gucci c. Italia*, decisione 30 aprile 2026, ricorso n. 25712/21 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6, par. 1, CEDU; Art. 8 CEDU; Art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU; Art. 37, par. 1, lett. c), CEDU

Diritto alla vita privata e familiare – Diritto di accesso alla giustizia – Diritto di proprietà – Transazione – Cancellazione dal ruolo

Fatto

Le ricorrenti, figlie di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, hanno adito la Corte EDU in relazione agli effetti di un accordo patrimoniale concluso tra i loro genitori in sede di divorzio nel 1993, che prevedeva una rendita vitalizia a favore della madre.

Dopo l'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995, la madre è stata condannata quale mandante. Tuttavia, nel 2017, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che l'accordo di divorzio continuasse a produrre effetti, imponendo alle figlie, quali eredi, l'adempimento delle obbligazioni economiche previste. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile nel 2020.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte EDU, le ricorrenti e la madre hanno concluso una transazione, nel 2023, con cui è stato concordato il pagamento di una somma forfettaria e la rinuncia reciproca a ulteriori pretese.

Doglianze

Le ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 8 CEDU, per l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare derivante dall'obbligo di pagamento alla madre condannata per l'omicidio del padre; una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, per la sproporzionata compressione del diritto di proprietà, in ragione del perdurante onere di garantire la rendita vitalizia alla madre; e, infine, una lesione dell'art. 6, par. 1, CEDU, per l'eccessivo formalismo che, a loro avviso, aveva caratterizzato le motivazioni con cui i giudici di legittimità avevano dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione.

Diritto

La Corte ha preso atto del fatto che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti aveva definito integralmente il rapporto controverso, richiamando le procedure interne, prevedendo un pagamento sostitutivo rispetto a quello stabilito dalla sentenza interna e contenendo una reciproca rinuncia a ulteriori pretese. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che fosse venuto meno l'oggetto del contendere e, non ravvisando circostanze eccezionali che potessero imporre la prosecuzione dell'esame nell'interesse della tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. c), CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

E ANCORA:

In tema di mancata o ritardata esecuzione di sentenze o altri provvedimenti esecutivi da parte della Pubblica amministrazione o di enti locali:

- [Ciccione c. Italia](#), sent. 12 marzo 2026, ric. n. 2336/25 e altri 7
- [Ciccione c. Italia](#), sent. 12 marzo 2026, ric. n. 34051/24 e altri 11
- [Crispo c. Italia](#), sent. 12 marzo 2026, ric. n. 540/25 e altri 8

- [Genovese c. Italia, sent. 12 marzo 2026, ric. nn. 18681/23 e 20491/23](#)
- [Peluso e altri c. Italia, sent. 12 marzo 2026, ric. nn. 2855/24, 11220/24, 16483/24 e 18136/24](#)
- [Malena c. Italia, sent. 2 aprile 2026, ric. n. 34873/24](#)

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

CASI COMUNICATI

***Torrisi c. Italia*, ricorso n. 52467/12, comunicato al Governo in data 9 febbraio 2026 e pubblicato su Hudoc in data 2 marzo 2026 [[Testo integrale](#)]**

Art. 7 CEDU, art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU

Lottizzazione abusiva – Confisca

Oggetto della causa

Il ricorso concerne la confisca di un terreno di proprietà del ricorrente, disposta ai sensi dell'articolo 19, l. 26 febbraio 1985 n. 47, a seguito dell'accertamento in sede giudiziaria della responsabilità dei precedenti proprietari del reato di lottizzazione abusiva. Il ricorrente, che non era stato parte del giudizio in sede penale concernente i suoi danti causa, affermava di essere venuto a conoscenza dell'ordine di confisca solo nel 2010, a seguito di un'ispezione presso il registro immobiliare di Catania.

Sempre nel 2010, il ricorrente adiva il giudice dell'esecuzione penale affinché questi revocasse l'ordine di confisca, richiesta che venne però rigettata.

Nel 2012 la Corte di Cassazione confermava tale decisione, affermando che la condotta posta in essere dal ricorrente integrava gli elementi costitutivi del reato di lottizzazione «materiale» ed escludendone, dunque, la buona fede.

Il ricorrente presentava ricorso a Strasburgo per lamentare la violazione dell'articolo 7 CEDU e dell'articolo 1 Protocollo n. 1 alla CEDU, in quanto – a suo avviso – l'ordine di confisca era stato pronunciato nell'ambito di un procedimento penale di cui non era mai stato parte e, dunque, senza che venisse accertata la sua responsabilità.

Domande alle parti

In primo luogo, la Corte chiede alle parti se il ricorrente sia stato effettivamente sanzionato senza che la sua responsabilità personale fosse previamente accertata e dichiarata, in violazione dell'art. 7 CEDU. In secondo luogo, i giudici di Strasburgo sottopongono alle parti un quesito relativo alla conformità della confisca in questione rispetto all'art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU, chiedendo di soffermarsi in particolare sulla proporzionalità di tale misura rispetto al fine perseguito.

[[Torna al SOMMARIO](#)]

***Tersigni e altri c. Italia*, ricorso n. 6361/22, comunicato al Governo il 16 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 7 aprile 2026 [[testo integrale](#)]**

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Indennità espropriativa e ritardo nella corresponsione dell'indennizzo

Oggetto della causa

La vicenda sottoposta all'esame della Corte trae origine da una procedura espropriativa avente ad oggetto alcuni terreni appartenenti ai ricorrenti, nonché dal successivo e particolarmente protratto contenzioso instaurato dagli stessi al fine di conseguire un'indennità ritenuta conforme al reale valore dei beni oggetto di provvedimenti ablatori.

Con ordinanza di occupazione temporanea del dicembre 1970, il Ministero dei trasporti disponeva l'immissione in possesso dei fondi per finalità connesse alla realizzazione di un "Istituto di ricerca ferroviaria". In seguito, mediante decreto di esproprio del 19 novembre 1973, veniva determinata l'indennità provvisoria dovuta ai proprietari, quantificata in un valore stimato di circa 500 lire al metro quadrato.

I ricorrenti contestavano l'ammontare dell'indennità sin dal 1974, instaurando un giudizio protrattosi per circa quarantasei anni, caratterizzato da ripetuti annullamenti delle decisioni della Corte d'appello, circa il valore venale dei terreni al momento dell'espropriazione, da parte della Corte di Cassazione. Nel corso del giudizio sopravveniva il d.l. n. 333/1992, convertito con la l. n. 359/1992, il cui art. 5-*bis* introduceva un criterio riduttivo per la determinazione dell'indennità espropriativa, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.

Con sentenza del 21 giugno 2016, la Corte d'appello riconosceva ai ricorrenti il valore integrale dei terreni espropriati, quantificato in circa un euro al metro quadrato, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, e maggior danno presuntivo *ex art.* 1224, 2° co., c.c., respingendo tuttavia le ulteriori pretese risarcitorie, relative tanto al danno ulteriore quanto agli interessi compensativi previsti dall'art. 1499 c.c., sul rilievo della mancata dimostrazione del pregiudizio dedotto in giudizio. Tale pronuncia veniva definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 2021. Le somme riconosciute venivano corrisposte soltanto nel 2019. Nel frattempo, l'opera pubblica originariamente pianificata non veniva mai realizzata e i terreni espropriati venivano ceduti, nel 2007, a una società privata per un valore pari a 8,91 euro al metro quadrato.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti sostengono che l'indennità, liquidata a distanza di circa quarantacinque anni dall'occupazione e senza adeguato riferimento al valore dei beni al momento dell'effettivo pagamento, abbia imposto loro un sacrificio patrimoniale sproporzionato ed eccedente rispetto al giusto equilibrio richiesto dall'art. 1 del Protocollo n. 1. Essi, inoltre, evidenziano che l'importo percepito non abbia tenuto conto del prezzo successivamente attribuito ai terreni in occasione della loro alienazione a soggetti privati, avvenuta per un valore sensibilmente superiore rispetto a quello riconosciuto loro a titolo indennitario. Contestano, quindi, l'insufficienza delle somme riconosciute a titolo compensativo *ex art.* 1224, 2° co., c.c. e, infine, deducono l'assenza di un effettivo presupposto di pubblica utilità, atteso che l'opera non è mai stata realizzata e che i terreni sono stati successivamente trasferiti a soggetti privati.

Domande alle parti

La Corte chiede alle parti se la privazione dei beni subita dai ricorrenti sia intervenuta nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

In particolare, la Corte chiede se l'importo dell'indennità espropriativa, unitamente al considerevole ritardo nella relativa corresponsione, abbia imposto ai ricorrenti un onere individuale ed eccessivo, alla luce dei principi elaborati, segnatamente, in *Scordino c. Italia* (n. 1) ([GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V) e in *Kirilova e altri c. Bulgaria* (nn. 42908/98 e altri, 9 giugno 2005).

La Corte, altresì, domanda se i ricorrenti abbiano sopportato un sacrificio sproporzionato anche in ragione dell'insufficiente adeguamento dell'indennità all'inflazione ai sensi dell'art. 1224, 2° co., c.c.

Le parti, infine, sono invitate a precisare il valore di mercato dei terreni definitivamente accertato dai giudici interni, se il successivo prezzo di alienazione dei beni a soggetti privati sia stato considerato nella quantificazione dell'indennità, i tassi di inflazione e di interesse applicabili nel periodo rilevante, nonché le somme riconosciute a titolo di interessi, di rivalutazione monetaria ed eventuali ulteriori poste compensative.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Mastrantuono c. Italia e Di Donato c. Italia*, ricorsi nn. 16327/22 e 16988/22, comunicati al Governo il 19 marzo 2026 e pubblicati su Hudoc il 7 aprile 2026 [[testo integrale](#)]**

Art. 6, par. 1, CEDU; art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Soppressione dei trattamenti pensionistici degli ex membri della Camera dei deputati – Indipendenza degli organi di autodichia parlamentare

Oggetto della causa

I ricorrenti lamentano la soppressione dei trattamenti pensionistici loro spettanti, in qualità di ex membri della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 1, 1° co., lett. b), della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 7 maggio 2015, disposta con effetto dal 9 luglio 2015, in applicazione del quale veniva prevista la cessazione del trattamento previdenziale nei confronti di soggetti destinatari di condanne definitive a pene detentive superiori a due anni per delitti dolosi puniti con trattamento edittale massimo non inferiore a sei anni. Nel caso di specie, con sentenza irrevocabile del 15 marzo 2004, i ricorrenti erano stati condannati per il reato di corruzione. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti proponevano impugnazione dinanzi agli organi di autodichia della Camera dei deputati, ossia il Consiglio di giurisdizione, e, in sede di gravame, il Collegio d'appello, che confermavano la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti, in via preliminare, deducono una violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, censurando il difetto di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali interni investiti della controversia. Essi, in particolare, rilevano che i componenti degli organi giudicanti appartenessero integralmente alla Camera dei deputati, fossero designati dal relativo Presidente e si trovassero, al contempo, in una posizione suscettibile di coinvolgimento rispetto alle medesime questioni patrimoniali oggetto del giudizio, con conseguente compromissione, quanto meno in apparenza, delle garanzie di terzietà richieste dalla Convenzione. I ricorrenti, altresì, lamentano la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, assumendo che la misura controversa abbia inciso in maniera sproporzionata sul loro diritto al pacifico godimento dei beni, operando retroattivamente ed *in malam partem* sul quadro giuridico di riferimento, privandoli integralmente di un beneficio pensionistico già maturato e, al contempo, introducendo una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione rispetto a situazioni analoghe verificatesi presso il Senato della Repubblica.

Domande alle parti

In primo luogo, la Corte domanda alle parti se gli organi giurisdizionali della Camera dei deputati, investiti delle controversie dei ricorrenti, soddisfino i requisiti di indipendenza e di imparzialità richiesti dall'art. 6, par. 1, CEDU, alla luce della propria giurisprudenza e, in particolare, della sentenza *Savino e altri c. Italia* (28 aprile 2009, ric. nn. 17214/05 e altri).

In secondo luogo, la Corte chiede se la soppressione dei trattamenti pensionistici abbia integrato un'ingerenza compatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e, segnatamente, se la misura contestata abbia rispettato il necessario rapporto di proporzionalità tra il sacrificio imposto ai ricorrenti e le finalità di interesse generale perseguite, secondo i criteri elaborati, *inter alia*, in *Stefanetti e altri c. Italia* (15 aprile 2014, ricc. nn. 21838/10 e altri) e in *Maggio e altri c. Italia* (31 maggio 2011, ric. nn. 46286/09 e altri).

[[Torna al SOMMARIO](#)]

***Giacobbe c. Italia*, ricorso n. 25290/25, comunicato al Governo il 25 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 13 aprile 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 3 CEDU

Cure mediche in carcere – Tutela dei diritti dei detenuti

Oggetto della causa

Il ricorso ha ad oggetto la mancanza di cure mediche adeguate in carcere, in presunta violazione dell'art. 3 CEDU.

Il ricorrente è detenuto dal 2022 nel carcere di Carinola ed è affetto da emiparesi sinistra. Durante la detenzione, gli era stata prescritta della fisioterapia, che il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva ordinato gli venisse garantita. Tuttavia, il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta del ricorrente volta al differimento dell'esecuzione della pena o alla sostituzione della stessa con la detenzione domiciliare, motivata dal fatto che questi non avesse ricevuto le necessarie cure mediche. Tale decisione era stata confermata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli e dalla Corte di cassazione.

Domande alle parti

La Corte domanda alle parti se vi sia stata una violazione dei diritti del ricorrente tutelati ai sensi dell'art. 3 CEDU. In particolare, chiede alle parti di precisare se il ricorrente abbia ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione, con specifico riferimento alla fisioterapia (cfr. *Blokhin c. Russia* [GC], sent. 23 marzo 2016, ric. n. 47152/06, parr. 136-137; *Rooman c. Belgio* [GC], sent. 31 gennaio 2019, ric. n. 18052/11, parr. 145-148; e *Helhal c. Francia*, sent. 19 febbraio 2015, ric. n. 10401/12, par. 57).

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Panzeri c. Italia*, ricorso n. 58553/19, comunicato al Governo il 26 marzo 2026 e pubblicato su Hudoc il 13 aprile 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6 CEDU; art. 7 CEDU; art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU

Confisca ex art. 474-bis c.p. – Archiviazione – Messa alla prova

Oggetto della causa

Il ricorso concerne la confisca dei beni utilizzati dalla ricorrente per la commissione del reato di importazione di merci contraffatte nonostante l'estinzione del procedimento penale per esito positivo della messa alla prova.

In particolare, nel 2010, il giudice per le indagini preliminari di Lecco aveva disposto il sequestro di un appartamento e di un'autovettura di proprietà della ricorrente, in vista della loro possibile confisca ai sensi dell'art. 474-bis c.p., sul presupposto che gli stessi fossero stati utilizzati per la commissione del reato. Successivamente, nel 2016, il Tribunale di Lecco aveva dichiarato l'estinzione del procedimento penale nei confronti della ricorrente, accertato l'esito positivo del periodo di prova che le era stato accordato. Benché, nel 2017, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse previsto la restituzione dei beni sequestrati alla ricorrente, in un secondo momento aveva disposto la confisca di quegli stessi beni, su richiesta del pubblico ministero, rigettando l'opposizione sollevata dalla ricorrente. La decisione era stata da ultimo confermata dalla Corte di cassazione, nel 2019.

Domande alle parti

In primo luogo, la Corte domanda alle parti se la confisca dei beni utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione del reato, prevista dall'art. 474-*bis* c.p., possa essere considerata una “pena” ai sensi dell'art. 7, par. 1, CEDU (cfr. *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* [GC], sent. 28 giugno 2018, ric. n. 1828/06 e altri, par. 211 ss.; *Episcopo e Bassani c. Italia*, sent. 19 dicembre 2024, ric. nn. 47284/16 e 84604/17, par. 68; *Garofalo e altri c. Italia*, dec. 21 gennaio 2025, ric. n. 47269/18 e altri, parr. 94-98).

In secondo luogo, la Corte domanda se, laddove la confisca venga considerata una “pena”, la ricorrente sia stata sanzionata penalmente in assenza di un previo accertamento di responsabilità, in violazione dell'art. 7 CEDU (cfr. *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* [GC], sent. 28 giugno 2018, ric. n. 1828/06 e altri, parr. 241-261; e *Petrizzo e altri c. Italia*, sent. 9 ottobre 2025, ric. nn. 1986/09 e 67556/13, par. 136).

Infine, la Corte chiede alle parti se, alla luce dell'archiviazione del procedimento a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, la confisca dei beni della ricorrente fosse necessaria e proporzionata rispetto all'interesse pubblico perseguito, come richiesto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Zahra Fekhri c. Italia e Salvatore Isidoro Tomasello c. Italia*, ricorsi nn. 11986/14 e 12322/14, comunicati al Governo il 17 aprile 2026 e pubblicati su Hudoc il 4 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6 CEDU

Irragionevole durata del processo

Oggetto della causa

Il caso trae origine da due ricorsi aventi ad oggetto l'eccessiva durata di procedimenti penali instaurati nei confronti dei ricorrenti. In particolare, questi ultimi avevano adito i giudici competenti ai sensi della c.d. legge Pinto, lamentando l'irragionevole protrarsi dei giudizi principali e richiedendo il riconoscimento dell'equa riparazione prevista dall'ordinamento interno. Tuttavia, i ricorsi venivano respinti dai giudici nazionali. Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti deducevano quindi la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, sostenendo che la durata dei procedimenti avesse ecceduto il termine ragionevole richiesto dalla Convenzione.

Domanda alle parti

Alle parti veniva chiesto se la durata dei procedimenti nazionali potesse ritenersi compatibile con il requisito del «termine ragionevole» previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Emine Afizova Ramadanova e altri c. Italia*, ricorso n. 37119/25, comunicato al Governo il 17 aprile 2026, pubblicato su Hudoc il 4 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 8 CEDU

Affidamento esclusivo di minori – Eccessiva delega di poteri ai servizi sociali – Tutela della vita privata e familiare – Assenza di rimedi effettivi

Oggetto della causa

La controversia trae origine dalla presunta violazione degli obblighi positivi gravanti sulle autorità nazionali ai sensi dell'art. 8 CEDU, in relazione alla tutela della vita familiare dei ricorrenti.

Con sentenza del 7 novembre 2024, il Tribunale di Catania disponeva l'affidamento esclusivo del secondo e del terzo ricorrente al padre, ordinandone il trasferimento presso la sua residenza, con le «massime cautele», e regolando le modalità di incontro con la madre sulla base delle indicazioni del tutore dei minori e dei servizi sociali. I minori venivano trasferiti presso il padre nel novembre 2024, mentre la madre non riusciva più a mantenere contatti con loro, anche a causa della dedotta inerzia del tutore e dei servizi sociali.

Al momento della proposizione del ricorso dinanzi alla Corte EDU, il procedimento interno risultava ancora pendente dinanzi al Tribunale di Catania. I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell'art. 8 CEDU, un'eccessiva delega di potere ai servizi sociali, ai quali il giudice nazionale avrebbe affidato, in modo sostanzialmente acritico, la definizione delle modalità di esercizio del diritto di visita della madre. Essi, inoltre, censuravano l'inerzia dell'autorità giudiziaria nel dare seguito alle istanze della prima ricorrente, ivi inclusa la richiesta di sostituzione del tutore dei minori per asseriti comportamenti pregiudizievoli. Infine, ai sensi dell'art. 13 CEDU, i ricorrenti deducevano l'assenza di rimedi effettivi idonei a garantire una tutela concreta ed effettiva del diritto di visita della madre.

Domande alle parti

In primo luogo, veniva chiesto alle parti se vi fosse stata una violazione della vita familiare dei ricorrenti, rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, a causa della revoca dei diritti di visita della madre.

In secondo luogo, veniva chiesto loro se si fosse verificata una violazione della dimensione procedurale dell'art. 8 CEDU, tenuto conto della dedotta mancanza di diligenza delle autorità nazionali nell'esame delle istanze presentate dalla madre nel corso del procedimento.

In terzo luogo, veniva chiesto alle parti se i ricorrenti avessero avuto a disposizione dei rimedi interni efficaci attraverso cui far valere la violazione dell'art. 8 CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)